



## TRIBUNALE DI BENEVENTO

### DECRETO

**Prot. n. 83/2025**

#### **IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE**

**Visto** il decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116 recante "*Riforma organica della magistratura onoraria e altre disposizioni sui rapporti di lavoro nelle pubbliche amministrazioni, nonché disciplina transitoria relativa ai magistrati onorari in servizio*", e successive modificazioni ed integrazioni;

**Vista** la legge 14 aprile 2025, n. 51 concernente "*Modifiche alla disciplina della magistratura onoraria*", entrata in vigore il 1° maggio 2025;

**Visto** in particolare l'art. 29-bis del d.lgs. 116/2017, come novellato dalla legge n. 51/2025, che ha fissato la durata massima dell'orario di lavoro settimanale in 36 ore per i magistrati onorari confermati che abbiano optato per il regime di esclusività e in 16 ore per quelli che non abbiano effettuato la predetta opzione;

**Vista** la delibera del Consiglio Superiore della Magistratura del 21 maggio 2025;

**Vista** la circolare del Consiglio Superiore della Magistratura Protocollo P 9535/2025 del 23 maggio 2025, avente ad oggetto "*Pratica n. 26/VA/2025 - Regolamentazione dell'impegno orario dei magistrati onorari facenti parte del ruolo ad esaurimento ai sensi dell'art. 29 bis del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116 ed adozione della disciplina attuativa delle disposizioni contenute nella legge 14 aprile 2025, n. 51 concernente: Modifiche alla disciplina della magistratura onoraria*";

**Premesso** che la già menzionata normativa ha introdotto significative modifiche alla disciplina dell'impegno orario dei magistrati onorari confermati, stabilendo limiti massimi settimanali predeterminati e non derogabili;

**Considerato** che il legislatore ha precisato che il suddetto orario massimo di lavoro settimanale deve tenere conto, sostanzialmente, di tutti gli impegni connessi all'esercizio della funzione giudiziaria



## TRIBUNALE DI BENEVENTO

onoraria, includendo sia le attività da svolgere in udienza sia quelle preparatorie e conseguenti all'udienza medesima, nonché le attività di formazione;

**Preso atto** della Nota, prot. n. 154\_U/2025 del 18.06.2025 dei Magistrati Referenti della formazione decentrata per il Distretto della Corte di Appello di Napoli, con la quale si definisce il programma di formazione specificamente dedicato ai giudici onorari di pace;

**Ritenuto** opportuno procedere all'adozione dei programmi di lavoro per i Magistrati Onorari confermati in servizio presso il Tribunale di Benevento e presso gli Uffici del Giudice di Pace del circondario, in conformità alle indicazioni del Consiglio Superiore della Magistratura;

**Sentito** il Presidente di Sezione, dott. Sergio Pezza, i Magistrati Onorari in servizio presso l'Ufficio del Giudice di Pace e presso il Tribunale, convocati nella riunione del 26.06.2025;

### DECRETA

#### **Art. 1 - Oggetto e finalità.**

Il presente decreto disciplina i programmi di lavoro per i Magistrati Onorari confermati in servizio presso il Tribunale di Benevento e presso gli Uffici del Giudice di Pace del circondario, in attuazione delle disposizioni contenute nell'art. 29-bis del d.lgs. 116/2017, come modificato dalla legge n. 51/2025, e delle indicazioni fornite dalla circolare del Consiglio Superiore della Magistratura Prot. P 9535/2025 del 23 maggio 2025.

#### **Art. 2 - Definizione dei programmi lavorativi.**

1. Il programma lavorativo è definito assicurando che lo stesso sia compatibile con:
  - l'orario massimo di lavoro settimanale di **36 ore** per i Magistrati Onorari confermati che abbiano optato per il regime di esclusività di cui all'art. 29, comma 6, d.lgs. 116/2017;
  - l'orario massimo di lavoro settimanale di **16 ore** per i Magistrati Onorari confermati che non abbiano effettuato la predetta opzione.
2. Il programma lavorativo tiene conto della necessità che nell'orario complessivo siano comprese sia le attività da svolgere in udienza sia quelle preparatorie e conseguenti all'udienza medesima, nonché le attività di formazione di cui all'art. 22 d.lgs. 116/2017 e ogni altra attività istituzionale.



## TRIBUNALE DI BENEVENTO

3. Per i Magistrati Onorari confermati che non abbiano optato per il regime di esclusività, il programma lavorativo è redatto in modo tale da assicurare la compatibilità con lo svolgimento di ulteriori attività lavorative o professionali.

### **Art. 3 - Contenuto del programma lavorativo.**

1. Ai fini del rispetto dell'orario massimo settimanale previsto dalla legge, il programma lavorativo indica:
  - il numero minimo di udienze da fissare e il numero dei fascicoli da trattare per ciascuna udienza;
  - il numero di provvedimenti da depositare fuori udienza;
  - il numero dei provvedimenti definitivi;
  - l'eventuale inserimento dei magistrati onorari confermati, a tempo pieno o parziale, nell'Ufficio per il Processo.
2. Il magistrato onorario confermato può, nell'ambito della propria autonomia di organizzazione:
  - fissare udienze straordinarie, previa autorizzazione;
  - calendarizzare un numero superiore di procedimenti per ciascuna udienza;
  - depositare un numero superiore di provvedimenti rispetto a quanto indicato nel programma lavorativo,

purché ciò risulti compatibile con l'orario massimo settimanale di lavoro.

### **Art. 4 – Modalità di costruzione del programma lavorativo.**

1. Il presente decreto costituisce provvedimento organizzativo atto a garantire una equa ripartizione dei carichi di lavoro, alla luce del contenuto del programma lavorativo, assicurando una ripartizione in concreto degli impegni di udienza e degli affari che tenga conto:
  - del numero complessivo di magistrati onorari effettivamente in servizio;
  - dell'opzione esercitata da quelli confermati;



## TRIBUNALE DI BENEVENTO

- del *minimo esigibile* per ciascuno dei magistrati onorari confermati, ricavato da una ricognizione dei carichi di lavoro dell'anno precedente distribuiti su undici mesi, desunta dalle schede trasmesse dall'Ufficio di appartenenza;
  - della necessità di assicurare la ragionevole durata dei processi a loro assegnati;
2. Magistrati Onorari sono tenuti, con cadenza almeno semestrale, ai corsi di formazione specificatamente dedicati ai Giudici Onorari organizzati dalla Scuola Superiore della Magistratura nel quadro delle attività di formazione di cui all'art. 2 comma 1 lett. c del D.lgs. n. 26/2006, avvalendosi della rete della formazione decentrata.

Gli ordini professionali ai quali i Magistrati Onorari risultano eventualmente iscritti valutano positivamente la partecipazione ai corsi di formazione decentrata ai fini dell'assolvimento degli obblighi formativi previsti dai rispettivi ordinamenti.

In conformità a quanto indicato dall'organo della Formazione Decentrata si stabilisce che l'impegno minimo annuo di formazione richiesto ai magistrati onorari sarà pari complessivamente a quattro ore in materia civile e quattro ore in materia penale.

### **Art. 5 – Estratto sintetico dei programmi lavorativi.**

Per il Tribunale di Benevento e per gli Uffici del Giudice di Pace del circondario sarà predisposto un programma lavorativo individuale.

### **Art. 6 - Verifica del rispetto del programma lavorativo.**

1. Il Presidente del Tribunale verifica trimestralmente, tramite attestazioni di cancelleria, che ciascun magistrato onorario abbia rispettato quanto previsto nel programma lavorativo.
2. Ogni magistrato onorario ha l'onere di produrre, entro il decimo giorno di ogni mese lavorativo, una dichiarazione con la quale attesta, in relazione al mese precedente, di avere svolto quanto previsto dal programma lavorativo nel rispetto dell'orario massimo settimanale.
3. Nella autocertificazione mensile il magistrato onorario rappresenta altresì le eventuali circostanze che gli hanno impedito di rispettare il programma lavorativo nell'arco dell'orario settimanale massimo previsto.
4. Ove rilevi una grave e ingiustificata inosservanza del programma lavorativo, il Presidente del Tribunale procede ai sensi dell'art. 30-sexies d.lgs. 116/2017, richiedendo preventivamente al magistrato onorario documentazione comprovante l'esistenza di eventuali impedimenti.



## TRIBUNALE DI BENEVENTO

5. Ove il magistrato onorario, nei limiti dell'orario massimo settimanale, abbia tenuto un numero di udienze o depositato un numero di provvedimenti superiore a quanto stabilito nel programma di lavoro, il Presidente del Tribunale dovrà darne atto nel rapporto di cui all'art. 30-quinquies, comma 2, lett. a), d.lgs. 116/2017.

### **Art. 7 - Disposizioni transitorie e finali.**

1. I programmi di lavoro si applicano a decorrere dal 1° luglio 2025.
2. I programmi di lavoro potranno essere oggetto di revisione sulla base dell'esperienza applicativa e delle eventuali modifiche normative sopravvenute.
3. Per quanto non espressamente disciplinato nel presente decreto, si applicano le disposizioni di cui al d.lgs. 116/2017 e successive modificazioni, nonché le indicazioni contenute nella circolare del CSM Prot. P 9535/2025 del 23 maggio 2025.
4. Il presente decreto sarà pubblicato sul sito istituzionale del Tribunale di Benevento.

**Benevento, 30 giugno 2025**

**IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE F.F.**

**Dott. Ennio Ricci**